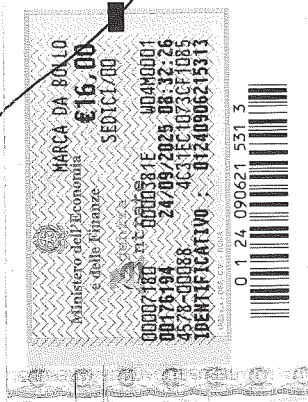




**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE
"GOLDEN RETRIEVER FAMILY"**

Il giorno 13 del mese di settembre dell'anno 2025, in occasione del raduno Golden Retriever Arezzo-Bibbiena presso la Casa Agricola Rossi in via Nazionale 28/30 Bibbiena (AR) in prima convocazione alle ore 16.00, si è riunita l'Assemblea straordinaria, dell'Associazione **"Golden retriever family"** (di seguito anche solo "Associazione"), con sede legale in Lignano Sabbiadoro, Viale Verona 12, indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire con comunicazione via posta elettronica del 28/08/2025.

Sono presenti la Signora , Zanon Debora nella sua qualità di Presidente la quale constata e fa constatare la presenza totale in persona o per delega di n. 374 associati su n. 495 iscritti a libro soci. Il foglio presenze e deleghe vengono conservate agli atti dell'associazione.

Presiede l'Assemblea la Presidente, Zanon Debora, la quale nomina come Segretario della riunione la Sig.ra Moretto Debora con funzione di estensore del verbale assembleare.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di prima convocazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione Sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**
2. **Varie ed eventuali.**

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, la Presidente , Zanon Debora , illustra all'Assemblea l'opportunità di adottare un nuovo Statuto conforme alle disposizione del Codice del Terzo settore, al fine di poter richiedere il riconoscimento di associazione di promozione

sociale (APS) e la conseguente iscrizione al nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso opportuna la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

Il Presidente dà quindi lettura delle nuove clausole statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS il quale potrà essere utilizzato solamente una volta avvenuta l'iscrizione al RUNTS.

Al termine della lettura, si apre una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che da ora in avanti la vita associativa sarà regolata con le disposizioni in esso contenute;
- di dare mandato al Presidente di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la richiesta di qualificazione come APS e la relativa iscrizione al RUNTS.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che le attività delle APS devono essere svolte con la prevalenza dell'utilizzo di volontari e pertanto chiede la disponibilità agli associati a svolgere attività a titolo gratuito a favore dell'associazione.

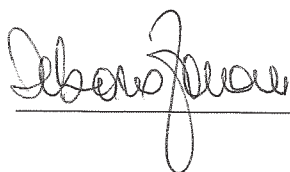
Viene inoltre comunicato che il giorno 29 novembre 2025 si terrà la tradizionale Passeggiata di Natale, evento da organizzare insieme ai soci e volontari disponibili.

Infine, il Presidente annuncia la partecipazione dell'Associazione alla manifestazione Quattrozampe in Fiera che si terrà a Milano nei giorni 4 e 5 ottobre c.m., con uno stand dedicato grazie al supporto del nostro sponsor Oasy.

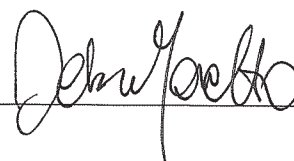
Null'altro essendo da deliberare, e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Bibbiena, li 13 Settembre 2025

Il Presidente



Il Segretario



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia
l'Ente del Terzo Settore l'associazione denominata:

GOLDEN RETRIEVER FAMILY APS

IL FUNZIONARIO
Pierangelo PATTANA

di seguito "associazione", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, ed e'
una associazione apartitica e aconfessionale.

L'associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione sociale" e dell'acronimo
APS nella denominazione, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale
del terzo settore senza che la stessa costituisca variazione del presente Statuto.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) in viale Verona n. 12.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica
statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo
3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina
degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle
preleggi al codice civile.

ART. 5
(Scopo, Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di attività che mirino alla
diffusione della cultura del rispetto degli animali in genere e dei cani in particolare avendo
specifica attenzione alla razza Golden Retriever, diffondendo la conoscenza delle esigenze
etologiche, sanitarie e comportamentali dei cani. L'associazione ha inoltre lo scopo di proporsi
come punto di incontro ed aggregazione nel nome dell'amore per gli animali ed in particolare

della razza Golden Retriever, e di promuovere una corretta educazione cinofila anche per instaurare un corretto rapporto tra cane e proprietario.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono individuate dalle seguenti lettere dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017)

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nelle seguenti attività:

- organizzare e promuovere corsi, incontri, eventi culturali, ricreativi, manifestazioni, saggi ed altri eventi;
- stipulare convenzioni, accordi e collaborazioni con altri enti aventi finalità analoghe alle proprie o con enti pubblici;
- promuovere ed organizzare campagne di informazione riguardanti una cultura cinofila basata sul rispetto dell'animale e sull'interpretazione delle sue necessità psico-fisiche;
- partecipare ad eventi organizzati da altri soggetti aventi le stesse finalità;
- collaborare con enti, associazioni, professionisti e strutture ricettive per la realizzazione di iniziative e progetti volte al miglioramento della qualità di vita dei cani e al supporto delle famiglie che li accudiscono.
- lavorare in rete a livello internazionale per l'individuazione di partner con finalità similari;
- Partecipare, anche con propri stand a manifestazioni organizzate da terzi;
- Pubblicare testi ed immagini sia cartacei che digitali, libri e/o riviste.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da

parte dell'organo di amministrazione e a titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano e seguenti:

- gestire servizi accessori agli spazi utilizzati per le attività di interesse generale quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili, anche in occasione di manifestazioni ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci di abbigliamento e di accessori legati al mondo cinofilo e di generi affini;
- gestire servizi di riabilitazione mentale, fisica e motoria "pet therapy";
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni che svolgono attività similare;
- organizzare e gestire attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati;
- vendere articoli, attrezzatura, abbigliamento e gadget inerenti le attività di interesse generale;
- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ecc.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività di interesse generale;
- effettuare servizi di cessione spazi pubblicitari e/o sponsorizzazione finalizzate al finanziamento delle attività di interesse generale;

compiere nel rispetto delle vigenti normative di carattere fiscale, anche altre operazioni di carattere commerciale occasionali ed accessorie rispetto all'attività istituzionale, purché esse siano svolte conformemente alle finalità dell'ente, con l'obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguimento degli scopi sociali con esclusione di diversa utilizzazione;

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera su tutto il territorio nazionale e nei paesi limitrofi.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, inoltrata anche tramite sistemi telematici, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle

stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio mediante spedizione. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali dell'associazione nei tempi e nei modi previsti dall'Organo di amministrazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti alla data dell'assemblea stessa nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

Il volontario, che può essere associato, non associato, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto con possibilità di appello entro 30 giorni e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione dovrà essere ratificata dall'assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, o con pubblicazione su piattaforme social network o di messaggistica e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per le eventuali trasformazioni, fusione e/o scissioni, e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati deliberata dall' Organo di amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e/o la scissione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri, di seguito anche consiglieri, non inferiore a tre, né superiore a sette eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dai componenti dell'Organo stesso tra i consiglieri eletti dall'assemblea.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 (Il Presidente)

Il presidente è eletto all'interno dell'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

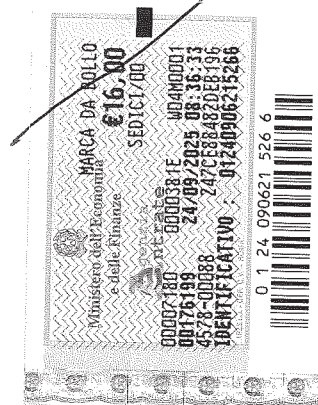
- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.



- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini previsti dal D.Leg. 117/2017.

ART. 24 (Bilancio sociale)

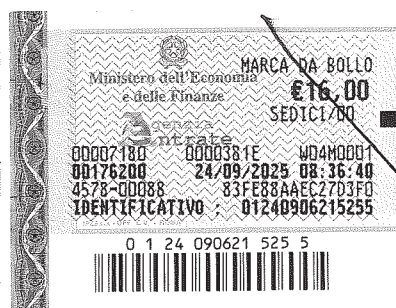
E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)



L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



13.09.2025
Deborah Prete

[Firma]

Registrato a Cervignano del Friuli il 24/09/2025
al n. 1089 Serie 3 liquidati € 200,004
(DUECENTO, 00 €)

* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Pierangelo PITTANA

[Firma]

